

Quattro domande al dott. **Vincenzo Caridi**, Direttore centrale Risorse umane Inpdap, sulle recenti modifiche alla legge 133/2008 circa i criteri da applicare per le risoluzioni del contratto di lavoro e per i trattenimenti in servizio,

PORTE APERTE PER CHI DEVE **ANDARE VIA**



PORTE (QUASI) CHIUSE PER CHI VUOLE **RESTARE**

Esiste anche per quest'anno la possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere d'ufficio il rapporto di lavoro con i dipendenti che hanno raggiunto i 40 anni di contributi, cioè il massimo dell'anzianità?

Sì, questa possibilità è stata introdotta dalla legge per il triennio 2009-2011 e quindi vale anche per l'anno in corso. L'Ente datore di lavoro può risolvere il rapporto fino al 31 dicembre 2011 nei confronti dei dipendenti che maturano i 40 anni entro tale data.

La scelta di allontanare il dipendente deve rispettare alcuni paletti?

No. La facoltà è applicabile senza alcuna differenziazione tra le varie professionalità e senza alcuna preferenza tra chi sta al centro e chi lavora in uffici periferici. Certo, occorre tenere conto della situazione lavorativa territoriale e perciò si escludono risoluzioni nelle zone in cui il dirigente regionale dimostri di avere esigenze di organico o funzionali che spingono per mantenere in servizio il dipendente. In questo caso comunque chi resta oltre i 40 anni di contributi può lavorare fino ai 65 anni di età. Ovviamente ricordando che esiste la "finestra mobile" per cui scatta il principio del "prolungamento" del servizio fino al giorno precedente la data di decorrenza della pensione.

Se i 40 anni sono raggiunti, ad esempio, con il riscatto del periodo di laurea è possibile rinunciare al riscatto per "rientrare nei ranghi" delle persone che non possono essere allontanate?

No, nel senso che la rinuncia non intacca l'anzianità contributiva complessivamente maturata e che perciò, ai fini dell'esonero dal servizio, resta sempre quella massima. La rinuncia avrà invece effetti deleteri sulla pensione, la quale verrà calcolata, ad esempio, su 36 e non più su 40 anni di contributi.

A fronte degli esoneri ci sono altre disposizioni che prevedono l'esatto contrario, e cioè che il dipendente può essere trattenuto in servizio oltre i limiti di età. Quanto uso si fa di questa possibilità?

Le ultime leggi hanno tirato il freno. Non escludono a priori il trattenimento in servizio ma mettono le mani avanti, nel senso che il trattamento retributivo da pagare a chi è autorizzato a restare incide sulle risorse destinabili a nuove assunzioni. Proprio per questo Inpdap ha comunicato che non sono accordati ulteriori trattenimenti in servizio al personale dipendente oltre quelli che sono stati disposti entro il 30 maggio 2010 con decorrenza anteriore al 1° gennaio di quest'anno. E se la decorrenza è invece successiva all'inizio di quest'anno la decisione dell'amministrazione non ha più effetto pratico.

In coerenza con questa piattaforma legislativa la determinazione del Presidente Inpdap 278 del 28 dicembre 2010 ha stabilito che la permanenza in servizio è ora ammessa solo per quei dipendenti che a 65 anni di età non hanno ancora raggiunto il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.

(B.B.)